



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

**G.A.L. Antico Dogado**

Via C. Colombo, 4 - 30010 Lova di Campagna Lupia (VE) - Tel. 041 461157 | Fax 041 5184086

mail: info@galdogado.it | PEC: galdogado@pec.itwww.galdogado.it

C.F. 92152130289

BANDO PUBBLICO GAL		Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 61 del 15.11.2010 ¹
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013-Asse 4 Leader		
CODICE DENOMINAZIONE GAL	10	G.A.L. ANTICO DOGADO
TITOLO PSL		<i>LE VIE DELLA SERENISSIMA. La laguna veneta incontra l'entroterra, il suo territorio e la tradizione delle corti rurali, tra itinerari di terra e di acqua</i>
TEMA CENTRALE	3	Accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e l'innovazione
LINEA STRATEGICA	10	Favorire la valorizzazione delle aree agricole e forestali di rilievo naturalistico e dotate di forte capacità di diffusione della biodiversità
MISURA	221	PRIMO IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI
AZIONE	1	BOSCHI PERMANENTI

PREMESSA

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007/2013, attraverso l'Asse 4 del suddetto programma, il G.A.L. Antico Dogado intende programmare le attività sul territorio attraverso una serie di strategie e di obiettivi che verranno sviluppati con l'attivazione di alcune misure degli assi 1-2-3 del PSR Veneto 2007-2013.

Tale progetto integrato ha come scopo finale quello di migliorare la qualità della vita delle zone rurali attraverso il sostegno, lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle risorse ambientali e storico-culturali, operando una programmazione su lungo periodo riferita ad uno o alcuni temi conduttori caratterizzanti il territorio di competenza.

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

¹ Modificato a seguito delle prescrizioni comunicate dalla Regione del Veneto-Direzione Piani e Programmi del Settore Primario-con nota prot. n. 62218 del 08.02.2011.

1.1 - Descrizione generale

L'Azione intende incentivare la diffusione di formazioni forestali naturaliformi, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'intensificazione dell'attività agricola. La presenza di popolamenti forestali permetterà di diminuire la concentrazione eccessiva di fertilizzanti e di contaminanti, che non consente di conseguire un uso sostenibile della risorsa idrica. Effetti positivi saranno inoltre conseguiti nei confronti della degradazione del suolo dovuta alla diminuzione di sostanza organica ed alla compattazione. La presenza di popolamenti forestali sui terreni agricoli potrà esercitare un'influenza favorevole sulla mitigazione del cambiamento climatico, conseguente ai processi inquinanti causati dall'emissione di gas ad effetto serra e di composti acidificanti, determinando inoltre un aumento della biodiversità ed il miglioramento del paesaggio.

1.2 - Obiettivi

- A. Difesa del suolo e del patrimonio idrico;
- B. **assorbimento di anidride carbonica e fissazione del carbonio;**
- C. diversificazione delle attività agricole tradizionali;
- D. **riqualificazione e valorizzazione del paesaggio agrario;**
- E. **ricostituzione e ampliamento di ambienti naturaliformi.**

1.3 - Ambito territoriale di applicazione

Si applica su tutto il territorio del GAL che comprende i seguenti Comuni: Arzergrande (PD), Bovolenta (PD), Campagna Lupia (VE), Campolongo Maggiore (VE), Mira (VE), Candiana (PD), Cavarzere (VE), Chioggia (VE), Codevigo (PD), Cona (VE), Correzzola (PD), Pontelongo (PD), Terrassa Padovana (PD).

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

Persone giuridiche di diritto pubblico, singole od associate.

2.2 - Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Titolarità di un diritto di conduzione sulla superficie oggetto d'intervento, posseduto al momento della presentazione della domanda e derivante da specifiche norme giuridiche (es.: proprietà, affitto, concessione), costituito in forma scritta.

E' escluso il contratto di comodato.

Qualora la domanda di sostegno non sia presentata dal proprietario, il conduttore dovrà ottenere un atto di assenso, nel quale il proprietario (o i proprietari, se più di uno) dichiara di autorizzare l'intervento e di essere a conoscenza del vincolo che si instaurerà a seguito della sua realizzazione e delle prescrizioni conseguenti.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 – Tipo di interventi

Realizzazione di boschi permanenti.

3.2 - Condizioni di ammissibilità degli interventi

- Presentazione di un Piano di coltura e conservazione, conforme allo schema in Allegato B al Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana, ora Unità di Progetto Foreste e Parchi, n. 245 del 7 maggio 2010 e, comunque, alla versione vigente dello stesso al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- Il Piano di coltura e conservazione deve essere conforme agli Indirizzi operativi descritti in Allegato A al Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana, ora Unità di Progetto Foreste e Parchi, n. 245 del 7 maggio 2010 e, comunque, alla versione vigente degli stessi al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- Gli interventi possono essere realizzati esclusivamente su terreni agricoli.
Un terreno è definito agricolo quando sia stato coltivato per almeno i due anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno, per l'ottenimento di prodotti agricoli, elencati nell'Allegato I del Trattato sull'Unione Europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (versione consolidata in GUUE C 115 del 9/5/2008), sulla base del Piano di utilizzo presente nel fascicolo aziendale.

- Sono inoltre considerati terreni agricoli le superfici avvicendate sulle quali non sia praticata, temporaneamente, alcuna coltivazione, purché sia garantito il loro mantenimento in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009;
- Non sono ammissibili gli interventi realizzati:
 - su prati permanenti;
 - su pascoli;
 - in ambienti dove l'intervento potrebbe comportare una diminuzione della biodiversità (il progettista deve evidenziare e giustificare tale aspetto nell'ambito del piano di coltura e conservazione);
 - su terreni non individuabili con certezza nel sistema catastale;
- Non è ammissibile l'impianto e la coltivazione di:
 - abeti natalizi;
 - specie arboree a duplice attitudine legno-frutto;
 - piante innestate per la produzione di frutto;
- Non sono ammissibili imboschimenti compensativi, conseguenti alla riduzione di superficie boscata, ai sensi dell'art.15 della L.R. n. 52/78;
- Devono essere utilizzate esclusivamente le specie autoctone descritte nell'Elenco in Allegato B.1 al Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana, ora Unità di Progetto Foreste e Parchi, n. 245 del 7/5/2010, come modif. dal Decreto n. 339 del 28/6/2010 e, comunque, nella versione vigente dello stesso al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- La scelta delle specie da utilizzare dovrà essere compatibile con i fattori stazionali. La sintonia con le condizioni locali dovrà inoltre tener conto della realtà storico, culturale, paesaggistica del territorio sul quale si realizza l'intervento, oltre che dei limiti, dei divieti e delle prescrizioni imposti dalle norme e dagli strumenti di pianificazione e di gestione del territorio, in particolare quelli relativi alla gestione delle aree protette e dei siti compresi nella rete Natura 2000;
- Non sono ammissibili superfici inferiori ad ha 1 (al netto di tare, servitù ed altre fasce di rispetto), anche se non accorpate, purché l'area dei singoli corpi non sia inferiore ad ha 0,5 ciascuno. Gli ostacoli fisici, naturali ed artificiali ed altri vincoli che comportino l'obbligo di mantenere fasce di rispetto prive di vegetazione legnosa, pur non interrompendo l'accorpamento, determinano una diminuzione della superficie d'intervento. Il perimetro esterno dell'impianto sarà invece delimitato da una linea situata ad una distanza di tre metri dalla parte basale esterna del fusto delle piante perimetrali. In presenza di soggetti policormici o di specie arbustive, si procederà come sopra descritto.
- La larghezza media del bosco non dovrà essere inferiore a m 20;
- La documentazione tecnica allegata alla domanda di sostegno dovrà essere timbrata e sottoscritta da un dottore agronomo o da un dottore forestale regolarmente iscritto ad un Ordine. Qualora il firmatario della documentazione tecnica sia dipendente di una Pubblica Amministrazione che presenti, per proprio conto, la domanda di sostegno, non è richiesta l'iscrizione all'Ordine sopra descritto, purché sia in possesso dell'abilitazione all'esercizio della libera professione.

3.3 - Impegni e prescrizioni operative

- Ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6 ed agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009, relativi ai criteri di gestione obbligatori ed alle buone condizioni agronomiche e ambientali, ove richiesto;
- Ai soli fini del PSR il periodo vincolativo cesserà al compimento del quindicesimo anno, determinato a partire dalla data di comunicazione di conclusione dei lavori e di richiesta d'accertamento finale dell'intervento eseguito. Ai fini della L.R. n. 52/1978 il vincolo forestale è invece permanente. In caso di riduzione della superficie boscata, che sarà autorizzata dalla Giunta regionale, dovrà essere attuata una delle misure compensative previste dal comma 2) dell'art. 15, della L.R. n. 52/1978;
- Gli interventi potranno essere eseguiti mediante ricorso a terzi e/o in amministrazione diretta entro i limiti stabiliti dall'art. 125, comma 5 del D. Lgs n. 163/2006. In quest'ultimo caso dovrà essere impiegato personale proprio, assunto a tempo determinato, contabilizzato mediante giornale di cantiere e cedolino paga;

- Il materiale vivaistico utilizzato dovrà essere accompagnato dal Cartellino del Produttore, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento siano soggette all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386.
Se il materiale vivaistico utilizzato è stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si dovrà fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263.
Il materiale di propagazione soggetto all'applicazione dell'art. 25 del D.Lgs. 19/8/2005, n. 214 deve essere accompagnato dal *passaporto delle piante*.
Presso la sede aziendale dovranno essere conservati, per i previsti controlli, le *etichette* o i *cartellini*, ed il *passaporto delle piante*;
- Non è ammissibile la sostituzione delle particelle catastali, successivamente alla conclusione della fase istruttoria di ammissibilità. Sono fatte salve le cause di forza maggiore;
- Un medesimo soggetto potrà presentare più domande di sostegno, ciascuna riferita ad una singola UTE o, in mancanza, ad una singola unità fondiaria, della quale abbia titolo alla conduzione, specificandone la priorità nell'ambito del paragrafo 3 del Piano di coltura e conservazione.
In tale caso, tuttavia, sarà possibile concedere il sostegno alle domande successive alla prima, indicata come prioritaria, solamente dopo avere soddisfatto le richieste presentate dai conduttori di una sola UTE o di una sola unità fondiaria;
- Un medesimo richiedente potrà inoltre presentare, separatamente e per singola UTE o per singola unità fondiaria, domanda di sostegno anche su più Azioni della Misura;
- La sostituzione delle specie previste nel Piano di coltura e di conservazione è ammissibile nei casi di subentrata indisponibilità di materiale di propagazione presso i vivai specializzati o nei casi di difficoltà di attecchimento, dovuta a cause imprevedibili al momento della redazione del Piano stesso, purché siano mantenute inalterate le funzioni e le caratteristiche del popolamento, in particolare la distribuzione relativa tra le specie arboree e quelle arbustive;
- I beneficiari, nel rispetto del Piano di coltura e conservazione, dovranno effettuare le seguenti operazioni successive alla conclusione dell'intervento, in conformità con gli Indirizzi operativi descritti in Allegato A al Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana, ora Unità di Progetto Foreste e Parchi, n. 245 del 7 maggio 2010 e, comunque, alla versione vigente degli stessi al momento della presentazione della domanda di aiuto:
 - a. risarcimento delle fallanze;
 - b. contenimento della vegetazione concorrente;
 - c. irrigazioni di soccorso;
 - d. potature di formazione e di allevamento, sfolli e diradamenti, come previsti dal Piano di coltura e conservazione;
 - e. eliminazione, a norma di legge, della pacciamatura non biodegradabile, se presente;
 - f. interventi fitosanitari, se necessari;
 - g. divieto di effettuare altri tipi di coltivazione;
 - h. divieto di pascolo;
- Tutte le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell'ambito e a supporto degli interventi finanziati dalla presente misura, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi, ...) o comunque alle attività informative messe in atto con le risorse del PSR, devono essere realizzate secondo le apposite "Linee guida per l'informazione e l'utilizzo dei loghi" approvate con Decreto n. 13 del 19 giugno 2009 della Direzione Piani e programmi settore primario, disponibili sul sito Internet della Regione, nella sezione (Economia > Agricoltura-Foreste > Sviluppo Rurale > Programmazione 2007 - 2013 > Informazione e pubblicità).

3.4 - Spese ammissibili

INTERVENTO	SPESA
1 Realizzazione di boschi permanenti	Lavori ed acquisti necessari all'esecuzione dell'imboschimento: a- analisi del terreno; b- preparazione del terreno; c- concimazione di fondo;

		d- tracciamento dei filari; e- pacciamatura e collarino pacciamante; f- acquisto, trasporto e preparazione del materiale di propagazione; g- messa a dimora del materiale di propagazione; h- protezioni individuali; i- irrigazioni.
2	Spese generali	Sono ammissibili, nei limiti e condizioni previsti dal documento di indirizzi procedurali (paragrafo 5.3.2 dell' Allegato A alla DGR 4083/2009 e successive modifiche ed integrazioni), qualora siano sostenute effettivamente e in relazione diretta all'operazione cofinanziata e certificate sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione a tale operazione
Le spese previste sono ammissibili entro i limiti indicati dal prezzario approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi del Settore Primario n. 30 del 30 dicembre 2009		

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo a bando

L'importo complessivo messo a bando è pari a € 40.000,00 (quarantamila//00).

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Il livello di aiuto è pari al 90% della spesa ammissibile.

4.3 - Limiti di intervento e di spesa

L'importo massimo di spesa ammissibile è di €/ha 8.400,00.

L'aiuto è corrisposto esclusivamente per le spese d'impianto.

Non è prevista la concessione di premi per la manutenzione e la perdita di reddito, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Qualora se ne configurino le condizioni, qualsiasi aiuto concesso in forza della presente Misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo che segue:

- Aiuto N. 248/09. Decisione CE C(2009)4277 del 28/6/2009, fino al 31.12.2010;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006: dal 1.1.2011 fino al 31.12.2013.

4.4- Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità delle operazioni sul BURV, sono pari a 18 mesi.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Criteri di priorità e punteggi

Ai fini dell'attribuzione del punteggio alle domande considerate ammissibili in fase istruttoria vengono individuati gli elementi di priorità di seguito descritti:

	CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTI
1	Interventi ricadenti nei siti della rete Natura 2000, aree parco ed altre aree protette	- Superficie catastale definita e cartografata in applicazione della DGR n. 2371 del 27 luglio 2006 (Allegato C, parte prima e seconda) e s.m.i.: <ul style="list-style-type: none"> • Palude Le Marice (Comune di Cavarzere) • Garzaia della Tenuta Civrana (Comune di Cona) • Bosco Nordio (Comune di Chioggia) • Dune residue del Bacucco (Comune di Chioggia) • Laguna di Venezia (Comuni di Campagna Lupia, Chioggia, Codevigo, Mira) 	5

		<ul style="list-style-type: none"> • Laguna Medio Inferiore di Venezia (Comuni di Campagna Lupia, Chioggia, Codevigo, Mira) • Delta del Po tratte terminale e Delta Veneto (Comune di Chioggia) • Delta del Po (Comune di Chioggia) <p>- Superficie catastale compresa all'interno di un Parco naturale o di altra area protetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bosco Nordio (Comune di Chioggia) 	
2	Collegamento degli interventi con il sistema dei percorsi e/o itinerari previsti nel PSL	<p>Interventi ubicati nell'ambito dei Comuni interessati dagli itinerari della Rete escursionistica regionale (DGR n. 1402 del 19.5.2009):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ippovia della Brenta (Comuni di Campolongo Maggiore, Chioggia, Codevigo) • Percorsi ciclabili (Comuni di Bovolenta, Cavarzere, Chioggia, Codevigo, Correzzola, Mira, Pontelongo) • Percorsi nautici (Campagna Lupia, Chioggia, Codevigo, Mira) 	5

Sulla base di tali elementi, viene attribuito a ciascuna domanda il punteggio finale fino a un massimo di 10 punti.

5.2 - Condizioni ed elementi di preferenza

CRITERIO	SPECIFICHE
Area della superficie d'intervento	area della superficie decrescente

6. DOMANDA DI AIUTO

6.1 – Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

Le istanze di aiuto devono essere presentate all'AVEPA-Agenzia Veneta Pagamenti in Agricoltura-Struttura Periferica di Venezia-entro **60 giorni** dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, complete della documentazione di cui al punto seguente, secondo le modalità previste nel documento di cui all'Allegato A *Indirizzi procedurali* alla DGR 29/12/2009 n 4083 e successive modifiche e integrazioni.

6.2 - Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

1. Copia del documento d'identità del rappresentante legale in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Documentazione comprovante il punteggio richiesto relativa ai criteri di priorità individuati:
 - Criterio di priorità n. 1 "Interventi ricadenti nei siti della rete Natura 2000, aree parco ed altre aree protette":
 - Ubicazione degli interventi nell'ambito delle aree elencate;
 - Criterio di priorità n. 2 "Collegamento degli interventi con il sistema dei percorsi e/o itinerari previsti nel PSL":
 - Ubicazione degli interventi nell'ambito dei Comuni elencati;
4. Piano di coltura e conservazione, in duplice copia (una copia andrà trasmessa a cura di AVEPA all'Unità di Progetto Foreste e Parchi, per costituire una banca dati dettagliata, finalizzata ad indagini statistiche e scientifiche);
5. Provvedimento di approvazione del Piano di coltura e di conservazione da parte dell'Organo deliberante dell'Amministrazione richiedente;

6. Atto di approvazione del Piano di coltura e di conservazione da parte del Servizio Forestale Regionale competente per territorio;
7. Computo metrico estimativo analitico;
8. Relazione di Valutazione di Incidenza (o della selezione preliminare - screening), approvata dal Servizio Forestale Regionale competente per territorio, qualora l'intervento ricada nei casi previsti dalla DGR 3173/2006. La valutazione di incidenza (e la selezione preliminare) non è richiesta qualora gli interventi siano eseguiti al di fuori dei territori della rete Natura 2000 (in quanto riconducibili al punto B.VI dell'allegato A) alla DGR n. 3173/2006);
9. Documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui alla LR n. 10/1999, relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), qualora necessaria;
10. Parere ambientale o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciati dall'organo preposto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, se previsto, qualora l'intervento ricada all'interno di un'area naturale protetta;
11. Per gli interventi da effettuarsi in zone golenali: autorizzazione dell'Autorità competente in materia di demanio fluviale, ove prevista;
12. Atto di assenso firmato dal proprietario, o dai proprietari, (su modello predisposto da AVEPA) qualora l'intervento sia realizzato su superfici condotte da soggetti diversi dal proprietario. Nell'atto di assenso il proprietario deve dichiarare di essere a conoscenza del vincolo forestale che si instaurerà a seguito dell'esecuzione dell'intervento e delle prescrizioni conseguenti.

I documenti indicati con il numero 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 12 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di sostegno, comporterà la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione indicata con gli altri numeri, se non presente in allegato alla domanda, potrà essere integrata entro i sessanta giorni seguenti la chiusura dei termini. In questo caso il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno copia della richiesta di rilascio del parere, del nulla osta, dell'approvazione o dell'autorizzazione, trasmessa agli organi competenti.

7. DOMANDA DI PAGAMENTO

7.1 - Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

AVEPA avrà cura di predisporre e rendere disponibili le modalità e i termini per l'erogazione dell'aiuto.

7.2 – Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la seguente documentazione:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. Copia delle fatture quietanzate, relative alle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi;
3. Dichiarazione liberatoria, rilasciata dal fornitore, attestante l'avvenuta riscossione del credito;
4. Nel caso di intervento non conforme al Piano di coltura e di conservazione approvato in fase istruttoria: relazione tecnica finale, in duplice copia (una copia andrà trasmessa all'Unità di Progetto Foreste e Parchi per costituire una banca dati dettagliata, finalizzata ad indagini statistiche e scientifiche), redatta dal direttore dei lavori, che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti; se le variazioni hanno interessato anche la composizione delle specie utilizzate, andrà compilato ed allegato alla relazione il relativo elenco contenuto nel Piano stesso.

Alla domanda di pagamento deve essere allegato l'atto di approvazione delle modifiche apportate al Piano, rilasciato dal Servizio forestale regionale competente per territorio;

5. Nel caso di intervento conforme al Piano di coltura e di conservazione approvato in fase istruttoria: dichiarazione del direttore dei lavori attestante che l'intervento è stato realizzato senza varianti;
6. Provvedimenti di aggiudicazione dei lavori (se non eseguiti in amministrazione diretta) e di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;
7. Planimetria catastale, timbrata e sottoscritta dal progettista, indicante le superfici delle particelle effettivamente interessate dall'intervento, evidenziate con colore.

8. INFORMAZIONI E RIFERIMENTI

Per informazioni sul presente bando è possibile contattare gli uffici del:

G.A.L. Antico Dogado

Via C. Colombo, 4 - 30010 Lova di Campagna Lupia (VE)

Tel. 041 461157 | **Fax** 041 5184086

mail: info@galdogado.it | **PEC:** galdogado@pec.it

www.galdogado.it

L'attività di sportello informativo viene fornita dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle ore 12.00, previo appuntamento telefonico.

Il presente bando è pubblicato al seguente sito internet:

- www.galdogado.it alla sezione "Bandi attivi".